

OGGETTO: Sostituzione dell'Unione alle utenze domestiche ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per l'applicazione della Tariffa sui rifiuti, approvato con deliberazione n. 5 di data 11.02.2013 dall'Assemblea della Comunità della Val di Non.

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Premesso che il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'ambito territoriale della Comunità della Val di Non è gestito dalla Comunità medesima in conformità alla convenzione, sottoscritta dalla Comunità e dai rispettivi Comuni, disciplinante il trasferimento volontario da parte dei Comuni alla Comunità del servizio pubblico locale relativo al ciclo dei rifiuti, servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, differenziati e assimilati nonché delle procedure di determinazione, applicazione e riscossione, in base a tariffa, del corrispettivo del servizio stesso;

vista la deliberazione n. 5 di data 11.02.2013, dell'Assemblea della Comunità della Val di Non con la quale veniva approvato il Regolamento per l'applicazione della Tariffa sui rifiuti ai sensi dell'art. 14 del D.L. 201/2011;

richiamato l'art. 11 del Regolamento per l'applicazione della Tariffa sui rifiuti adottato dalla Comunità della Val di Non, avente per oggetto "Condizioni di sostituzione - compartecipazione nel pagamento della Tariffa" il quale afferma che il Comune nell'espletamento delle proprie funzioni sociali ed assistenziali, ha la facoltà di sostituirsi, nel pagamento, anche parziale, della Tariffa, sia alle utenze domestiche che non domestiche;

richiamata la propria precedente deliberazione n. 159 di data 09.11.2016, esecutiva, con cui si accordava alle utenze domestiche composte da almeno un soggetto che per malattia o handicap, che producono una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni), un'agevolazione sul pagamento della Tariffa rifiuti, pari al **50%** della tariffa variabile derivante dal conferimento dei rifiuti secco indifferenziato;

considerato che l'Unione vuole conservare tale agevolazione;

dato atto che le agevolazioni saranno concesse su esplicita domanda da parte degli interessati, corredata da certificazione medica che attesti la necessità di utilizzo di materiale tessile sanitario (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni). Le domande fino ad ora presentate sono ritenute ancora valide. Viene assunto a carico del bilancio dell'Unione il costo relativo alla concessione di tale agevolazione;

acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal Responsabile dell'ufficio Tributi dell'Unione ai sensi dell'art. 81 del DPR n. 01.02.2005 n. 3/L;

acquisito il parere favorevole di regolarità contabile e di attestazione di copertura della spesa espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi rispettivamente dell'art. 81 del DPR n. 01.02.2005 n. 3/L e art. 19 del DPR n. 28.01.1999 n. 4/L, in relazione agli aspetti contabili ed agli impegni di spesa a bilancio derivanti dal presente provvedimento;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L e modificato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L ed il Regolamento di Attuazione approvato con D.P.G.R. 27/10/1999, n. 8/L.;

visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia.

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi

D E L I B E R A

1. di accordare alle utenze domestiche composte da almeno un soggetto che per malattia o handicap, produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni), un'agevolazione sul pagamento della Tariffa rifiuti, pari al **50%** della tariffa variabile derivante dal conferimento del rifiuto secco indifferenziato, secondo le modalità indicate al punto 2.;
2. di disciplinare le modalità per la concessione dell'agevolazione sulla Tariffa rifiuti come di seguito indicato:
 - **Beneficiari:** famiglie residenti nei Comuni aderenti all'Unione, nel cui nucleo vi sia la presenza di almeno un soggetto (stessa residenza), che per malattia o handicap, produce una notevole quantità di rifiuti tessili sanitari (rifiuto di tipo indifferenziato come pannoloni e pannolini);
 - **Agevolazione:** pari al **50%** della quota variabile della tariffa rifiuti derivante dagli svuotamenti effettuati di rifiuto secco indifferenziato;
 - **Modalità di richiesta:** l'utente deve compilare un apposito modello con il quale richiede l'agevolazione nella misura prevista dalla presente deliberazione;
 - **Documentazione da produrre:** alla richiesta deve essere allegata certificazione medica comprovante lo stato di una malattia o l'handicap che determinano la necessità dell'uso di materiale tessile sanitario che deve essere smaltito attraverso il conferimento nel rifiuto secco;
 - **Validità della domanda:** le istanze verranno accolte a partire dal mese successivo a quello di presentazione.
 - **Erogazione dell'agevolazione:** l'utente riceverà la fattura riguardante lo smaltimento dei rifiuti, già al netto dell'agevolazione. La quota a carico dell'Unione verrà pagata direttamente alla Comunità della Val di Non.
3. di dare atto che le domande presentate in passato sono tuttora valide;
4. di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi di tutti gli adempimenti conseguenti di propria competenza, dando atto che la presente agevolazione, per una spesa stimata in € 2.300,00, da impegnare al cap. 1465 M/P 12.05 p.f. 1.03.02.05.999 del Bilancio di Previsione 2018;
5. di comunicare alla Comunità della Valle di Non, Ente gestore del servizio, i nominativi dei soggetti sostituiti dall'Unione nell'obbligazione pecuniaria in tempo utile per la fatturazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorso il termine di 10 giorni dall'inizio della sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 comma 3° del T.U.LL.RR.O.C. approvato D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.;
7. di dare evidenza ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.